

La conferenza di servizi - Massime giurisprudenziali

Consiglio di Stato

CDS Sez. VI, sent. n. 239 del 25 gennaio 2010
Commissioni esaminatrici, di gare o di concorsi pubblici

Mentre le commissioni esaminatrici, di gare o di concorsi pubblici, sono collegi perfetti, non altrettanto può dirsi della **conferenza di servizi**, concepita per acquisire in un contesto procedimentale unitario "intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati", a seguito di "esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti" (art. 14, commi 1 e 2 L. 7.8.1990, n. 241), con finalità di semplificazione ed accelerazione procedurale, ma anche con perdurante diversità di competenze degli enti partecipanti e senza che si fondano le rispettive posizioni, con disciplina appositamente dettata per il caso di assenza, o di dissenso, di alcune delle Amministrazioni invitate (Conferma della sentenza del T.A.R. Toscana - Firenze, sez. III, n. 2424/2002).

Nella **conferenza di servizi** sono assenti i caratteri e la "ratio" del collegio perfetto, inteso come organo chiamato ad effettuare valutazioni sulla base di competenze diverse ed integrate, dalla cui globale comparazione debbono emergere le scelte affidate all'organo stesso: un'ottica, questa, che impone la necessaria presenza di tutti i componenti, per una corretta formazione e manifestazione della volontà collegiale, col pratico risvolto della ordinaria previsione, per tale tipologia di organi, di membri supplenti (Conferma della sentenza del T.A.R. Toscana - Firenze, sez. III, n. 2424/2002).

CDS Cons. Stato Sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4575
Provvedimento finale

Vi è una struttura dicotomica fra la determinazione conclusiva della **Conferenza di servizi**, anche se di tipo decisorio, ed il successivo provvedimento finale. Ciò è espressione di un orientamento di fondo secondo cui il provvedimento finale non rappresenta soltanto una sorta di momento meramente riepilogativo (e dichiarativo) delle determinazioni assunte in sede di Conferenza, bensì un vero e proprio momento costitutivo delle determinazioni conclusive del procedimento (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. II bis, n. 5214/2008).

CDS Cons. Stato Sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4575
Atti amministrativi

La struttura dicotomica della **conferenza di servizi** (determinazione conclusiva della conferenza e provvedimento finale) è espressiva di un orientamento secondo cui il provvedimento non rappresenta soltanto un atto meramente riepilogativo delle determinazioni della conferenza, ma raffigura un vero e proprio atto costitutivo delle determinazioni conclusive del procedimento. Ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione di un provvedimento formatosi a seguito di una **conferenza di servizi**, il relativo termine decorre non già dalla data di riunione della conferenza bensì da quella di adozione del provvedimento finale.

CDS Sez. VI, 2 ottobre 2009, n. 5984
Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Va considerata inaccoglibile la pretesa di lottizzanti volta ad ottenere l'indizione, da parte dell'Amministrazione comunale, di una **conferenza di servizi**, al fine di trovare le soluzioni tecnico-progettuali più adeguate per il completamento delle opere di urbanizzazione poste a loro carico, qualora questa sia stata fatta valere in un momento in cui, scaduto il termine previsto nel permesso di costruire per il completamento delle opere di urbanizzazione ad opera dei soggetti lottizzanti, l'Amministrazione si era già determinata a non valersi delle residue prestazioni convenzionali ancora a carico di questi, ponendo in essere puntuali iniziative al fine di sanzionare l'inadempimento della parte (in particolare, incameramento della fideiussione nonché proposizione dell'azione risarcitoria per l'inadempimento, previo l'accertamento della responsabilità). (Conferma della sentenza del T.A.R. Marche n. 00144/2009).

CDS Sez. VI, 2 ottobre 2009, n. 5984
Giudizio amministrativo

La circostanza che un'Amministrazione comunale abbia decretato la decadenza di una convenzione urbanistica a suo tempo stipulata con dei lottizzanti, implica il difetto di interesse di questi ultimi a veder convocare una **conferenza di servizi** istruttoria per ricercare le modalità più adeguate per il completamento delle opere di urbanizzazione poste a loro carico, non essendo tale modalità di esercizio della funzione amministrativa più funzionale al perseguimento delle originarie finalità, in considerazione della sopravvenuta carenza, in capo ai soggetti suddetti, dello stesso titolo di legittimazione ad eseguire gli interventi urbanistici programmati. (Conferma della sentenza del T.A.R. Marche n. 00144/2009).

Cons. V Sent., 14 gennaio 2009, n. 107
Silenzio-assenso della Pubblica Amministrazione

Laddove il legislatore regionale e quello statale prevedano che il "dies a quo" per il formarsi del silenzio-assenso decorra dalla data di indizione della prima riunione ovvero dalla data di convocazione della **conferenza di servizi**, tale termine inizia a decorrere dalla data in cui l'ente competente convoca le altre amministrazioni interessate e non, invece, dalla data in cui le stesse si riuniscano per la prima volta.

CDS Sez. V Sent., 4 marzo 2008, n. 82
Atti amministrativi

La ratio complessiva del modulo procedimentale della **conferenza di servizi** è di rendere più semplice e veloce l'azione amministrativa, ferma restando la serietà della ponderazione degli interessi in gioco, la cui valutazione è rimessa, però, alle stesse amministrazioni. Pertanto, quando le suddette finalità risultino assicurate dall'intervenuta espressione delle determinazioni di ogni singola autorità, devono ritenersi illogiche ed inutilmente ripetitive ulteriori convocazioni della conferenza.

CDS Sez. V, Sent. n. 826 del 04 marzo 2008
Finalità della Conferenza di servizi

La ratio complessiva del modulo procedimentale della **conferenza di servizi** è di rendere più semplice e veloce l'azione amministrativa, ferma restando la serietà della ponderazione degli interessi in gioco, la cui valutazione è rimessa, però, alle stesse amministrazioni. Pertanto, quando le suddette finalità risultino assicurate dall'intervenuta espressione delle determinazioni di ogni singola autorità, devono ritenersi illogiche ed inutilmente ripetitive ulteriori convocazioni della conferenza.

Tribunali Amministrativi Regionali

T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I Sent., 23 febbraio 2010, n. 588

La **conferenza di servizi**, abbia essa funzione istruttoria o decisoria, costituisce un modulo organizzativo di semplificazione ed ottimizzazione temporale del procedimento al fine del miglior raccordo delle Amministrazioni nei procedimenti pluristrutturali destinati a concludersi con decisioni connotate da profili di complessità. Tale modalità di svolgimento dell'azione amministrativa presuppone e conserva integri i poteri e le competenze delle Amministrazioni partecipanti, alle quali, pertanto, restano imputati gli atti e le volontà espresse nel corso della conferenza.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I Sent., 18 dicembre 2008, n. 3684
Enti locali

Scopo della **conferenza di servizi** è la massima semplificazione procedimentale e l'assenza di formalismo; le forme della conferenza stessa vanno osservate nei limiti in cui siano strumentali all'obiettivo perseguito", non potendo far discendere automaticamente dalla inosservanza delle forme l'illegittimità dell'operato della conferenza, se lo scopo è comunque raggiunto (sul punto, si veda anche Consiglio di Stato, sez. V, n. 3917 del 2002).

T.A.R. Puglia Bari Sez. I Sent., 24 settembre 2009, n. 2102
Energia elettrica

La **conferenza di servizi** disciplinata dall'art. 1 del D.L. n. 7/2002 in tema di autorizzazione alla realizzazione di centrali ha natura non decisoria, essendo finalizzata a consentire la partecipazione al procedimento delle Amministrazioni le cui conclusioni assumono valenza istruttoria, di cui deve tenere conto l'organo competente ad assumere la determinazione finale; ne consegue che solo in relazione ad essa sorge l'onere di tempestiva impugnazione.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I Sent., 9 ottobre 2009, n. 1738
Pareri

Nel modulo procedimentale della **conferenza di servizi**, i pareri o le intese di cui agli artt. 252, comma 4, D.Lgs. n. 152 del 2006 e 15, comma 4, D.M. n. 471 del 1999 ben possono essere

acquisiti all'interno della conferenza stessa, senza che in sede di adozione del provvedimento finale si debba procedere ad una nuova acquisizione.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. II Sent., 6 ottobre 2009, n. 1505
Processo amministrativo - Ricorso - Notificazione

La giurisprudenza condivisibilmente ritiene che il ricorso giurisdizionale vada notificato a tutte le autorità amministrative, tra quelle partecipanti, che mediante lo strumento della **conferenza di servizi** abbiano adottato un atto a rilevanza esoprocedimentale lesivo della sfera giuridica del privato ricorrente, o, per meglio dire, un atto che la parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare autonomamente, se fosse stato emanato al di fuori della conferenza.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. I Sent., 25 settembre 2009, n. 2292
Atti amministrativi

L'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 impone unicamente la contestuale partecipazione alla **conferenza di servizi** di tutte le amministrazioni interessate, ma nulla stabilisce quanto alle modalità con cui esse possono esternare la loro valutazione, potendo ciò avvenire oralmente o per iscritto, anche mediante la redazione di un testo che sia trasmesso successivamente ai lavori della conferenza, sempre che tale redazione e trasmissione avvenga antecedentemente all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico, che non smarrisce la sua individualità nemmeno nel modello procedimentale speciale dell'autorizzazione unica e contestuale definito dall'art. 12, cit..

T.A.R. Campania Salerno Sez. II Sent., 24 settembre 2009, n. 5048
Enti locali

Alla luce del vigente quadro normativo in tema di **conferenza di servizi**, la nozione di determinazione conclusiva della **conferenza di servizi** non può essere sovrapposta a quella di determinazione conclusiva del procedimento, dal momento che, indipendentemente dall'esito della prima, non si verifica l'effetto di sottrarre al responsabile del procedimento la competenza all'emanazione dell'atto conclusivo della serie procedimentale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 27 aprile 2009, n. 4222
Enti locali

Il carattere di atto interno ed endoprocedimentale del verbale contenente le conclusioni della **conferenza di servizi** decisoria comporta che la sua impugnazione diretta è da ritenersi inammissibile (cfr. Tar Toscana, sez. II, 19 maggio 2005, n. 396; Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 4 dicembre 2006, n. 1564; Tar Friuli Venezia Giulia, 5 aprile 2007, n. 291).

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter Sent., 5 marzo 2008, n. 2121
Energia elettrica

Ai fini di qualificare il motivato dissenso espresso in **conferenza di servizi** come idoneo a precludere la decisione finale e la devoluzione dell'affare ad un superiore livello di governo, occorre qualificare l'amministrazione dissenziente come amministrazione preposta alla tutela dell'ambiente

e della salute pubblica: tale non è il Comune, titolare costituzionalmente delle funzioni amministrative ma, ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 7/2002, di peso marginale nel procedimento per l'autorizzazione della costruzione di una centrale elettrica, ove prevale la competenza del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione, nonché di valenza istruttoria, tale da rendere inapplicabili i rimedi alla non unanimità previsti dall'art. 14-quater della legge n. 241/1990.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. I Sent., 25 novembre 2008, n. 3658

Enti locali

Posto che la **conferenza di servizi** è un modulo procedimentale, un metodo di azione amministrativa, e non un ufficio speciale della P.A. autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano, è imprescindibile la notifica del ricorso alle autorità amministrative, tra quelle partecipanti, che, mediante lo strumento della **conferenza di servizi**, abbiano adottato un atto a rilevanza esoprocedimentale lesivo della sfera giuridica del privato ricorrente (Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2006, n. 8259).

Cons. Giust. Amm. Sic. Sent., 9 dicembre 2008, n. 966

Eccesso di potere amministrativo

La **conferenza di servizi** è strumento generale previsto dalla legge al fine specifico di contemperare più interessi pubblici coinvolti in un unico provvedimento; la mancata convocazione della conferenza, quindi, può essere intesa come il sintomo di un evidente eccesso di potere da parte della amministrazione procedente, ciò in particolare quando la stessa sia perfettamente edotta della esistenza dell'interesse pubblico coinvolto e curato da una diversa amministrazione.